SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168/L

LEGGE 8 agosto 2002, n. **178.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate.

02G0217

Testo del decreto-legge 5 luglio 2002, n. 138, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate».

02A10312

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 6 giugno 2002.

Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

02A08990

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2002.

Termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede l'obbligo, da parte dei soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, di presentazione ai competenti uffici doganali abilitati di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 2000, concernente l'approvazione dei modelli dei predetti elenchi riepilogativi in euro;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Considerato che appare opportuno il differimento dei termini di presentazione dei predetti elenchi riepilogativi al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione della presentazione stessa, data la coincidenza con la sospensione feriale estiva delle attività lavorative nel mese di agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i cui termini di presentazione scadono nel mese di agosto 2002, sono presentati entro il 6 settembre 2002.

Roma, 2 agosto 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

02A10235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2002.

Disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività, inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generalegi affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002, n. 119 recanti modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Atteso che, l'Ente tabacchi italiani e le società nelle quali l'Ente stesso si è trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha continuato ad operare ed opererà in via transitoria, fino alla completa applicazione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuto che ai magazzini vendita, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1957. n. 1293, è stata affidata, in sospensione di imposta, una dotazione a titolo di deposito all'atto dell'apertura del magazzino stesso;

Considerato che all'Ente tabacchi italiani, è stato conferito, a titolo di dotazione degli organi di vendita, l'importo corrispondente alle relative componenti, costituite da generi, liquidità di conto corrente, fido e partite in sospeso, risultanti alla data del 31 dicembre 1998;

Atteso che il citato Ente, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che all'atto della cessazione del citato periodo transitorio, i magazzini vendita saranno trasformati in depositi fiscali e, di conseguenza occorrerà procedere alla definitiva contabilizzazione delle relative dotazioni;

Ritenuta, la necessità di stabilire a tal fine le modalità per procedere alla citata contabilizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Il giorno feriale antecedente la data di cessazione del regime transitorio di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, sono sospese le vendite dei magazzini, al fine di effettuare la ricognizione delle relative dotazioni.

Art. 2.

Ai fini della ricognizione di cui al precedente art. 1 si procederà come segue per le varie componenti della dotazione:

1) generi:

a) verrà effettuata la rilevazione fisica delle rimanenze mediante l'intervento della Guardia di finanza che, presso ciascun magazzino, verificherà le risultanze del modello U10/17;

b) le quantità, suddivise per marca e tipologia di prodotto, risultanti dal prospetto di cui al precedente punto *a)*, verranno prese in carico presso ciascun deposito fiscale nel registro di carico e scarico;

2) disponibilità di conto corrente:

a) al fine di quantificare la disponibilità di conto corrente verrà compilato il modello U109 ricostruendone la movimentazione dall'ultimo estratto conto alla data di cui all'art. 1, non tenendo conto degli eventuali errati accreditamenti;

b) il saldo risultante dalla verifica del modello U109, verrà comunicato dall'Ispettorato compartimentale alla società Etìnera S.p.a che provvederà a contabilizzarlo con emissione di bolletta di vendita riferita a prodotti nazionali di ordinario consumo, nella quindicina relativa alla comunicazione stessa;

3) fido:

l'importo del fido utilizzato, alla data indicata nell'art. 1, verrà contabilizzato, con emissione di bolletta di vendita riferita a prodotti nazionali di ordinario consumo nella I^a quindicina successiva alla data stessa, per i fidi settimanali e quindicinali, e nella 2^a quindicina per i fidi mensili;

4) partite in sospeso:

a) con provvedimento del competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato verrà dato scarico contabile per le situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, potranno essere definite;

b) le partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998, verranno prese in carico presso il deposito fiscale ove ha avuto luogo l'evento o, in caso di chiusura del magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario di aggregazione, nel registro delle partite in sospeso dal quale potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione alle decisioni della Corte dei conti, solo a seguito di apposito provvedimento dell'Ispettorato compartimentale. A tal fine l'ETI S.p.a. è tenuta a corrispondere l'accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile. Fino a definizione delle decisioni dell'organo contabile sarà prestata apposita garanzia;

c) per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sarà corrisposta l'accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all'atto dell'evento criminoso.

Art. 3.

Per la determinazione della sigaretta della classe di prezzo più richiesta, riferita all'anno 2002, ai fini del calcolo dell'imposta di consumo, le vendite verranno decurtate dei quantitativi di sigarette presi in carico ai sensi del presente decreto nei depositi fiscali istituiti a seguito della trasformazione dei magazzini vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

02A10239

DECRETO 24 luglio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.928 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 23 maggio, 5 e 20 giugno, 9 luglio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 maggio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 maggio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 maggio 2002, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 maggio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 maggio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 78 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 maggio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A10100

DECRETO 24 luglio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.928 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre 2001, 24 gennaio, 21 febbraio, 22 marzo, 23 aprile, 23 maggio e 20 giugno 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 21 novembre 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2002.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2003 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 ottobre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanaze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A10101

DECRETO 2 agosto 2002.

Modifica al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI).

Visto il decreto interdirigenziale adottato in data 6 giugno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale è stata disciplinata la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Rilevato che avverso il predetto decreto interdirigenziale sono stati proposti numerosi ricorsi innanzi ai Tribunali amministrativi regionali, in occasione di alcuni dei quali sono state emesse, in sede cautelare, ordinanze aventi l'effetto di procrastinare il termine di trenta giorni stabilito, con il predetto decreto del 6 giugno 2002, per l'adesione dei concessionari alle condizioni ridefinite ovvero per il loro recesso;

Vista altresì l'ordinanza n. 3266 del Consiglio di Stato, sez. IV, del 30 luglio 2002, che ha rilevato «che il decreto interdirigenziale impugnato sembra aver correttamente dato applicazione ai princípi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16»;

Ritenuta tuttavia l'opportunità di procedere ad una ridefinizione del termine innanzidetto, e ciò al fine di uniformare nei riguardi della generalità dei concessionari interessati, nel quadro di una condotta amministrativa ispirata ai princípi di imparzialità e buon andamento, i tempi entro i quali i medesimi concessionari possono effettuare le rispettive scelte, di adesione alle condizioni ridefinite ovvero di recesso dalla concessione;

Rivalutata in definitiva, alla luce degli accadimenti sopra riportati, tutta la complessiva vicenda ed attesa l'opportunità di promuovere ogni iniziativa ulteriore che assicuri la sempre maggiore efficienza del servizio pubblico ed il perseguimento dell'interesse pubblico in esecuzione del disposto normativo;

EMANANO

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

nell'art. 3 le parole «entro il 30 settembre 2002 oppure in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre» sono sostituite con le parole «entro il 31 ottobre 2002 oppure in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 ottobre»;

nell'art. 4 le parole «entro il 30 settembre 2002 ovvero secondo le seguenti modalità:

a) il 10% entro il 30 settembre 2002»,

sono sostituite dalle parole «entro il 31 ottobre 2002, ovvero secondo le seguenti modalità:

a) il 10% entro il 31 ottobre 2002»;

nell'art. 6, al comma 1, le parole «trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» sono sostituite con le parole «il 15 ottobre 2002»; al comma 4 le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2002»; al comma 7, le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2002»;

nell'art. 8, al comma 1, le parole «trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» sono sostituite con le parole «il 15 ottobre 2002»;

nell'allegato *C*, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* di voler pagare quanto sopra:

1) per quanto concerne le quote di prelievo:

□ in unica soluzione entro il 31 ottobre 2002

oppure

□ in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2002 e il 15 dicembre 2002;

2) per quanto concerne l'integrazione ai minimi garantiti:

□ in unica soluzione entro il 31 ottobre 2002

oppure

□ in quattro rate annuali per gli importi e con le scadenze di cui all'art. 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002»;

nell'allegato *D*, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* di pagare gli importi di cui alla lettera *c*:

1) per quanto concerne le quote di prelievo:

□ in unica soluzione entro il 31 ottobre 2002

oppure

□ in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2002 e il 15 dicembre 2002;

2) per quanto concerne l'integrazione ai minimi garantiti:

□ in unica soluzione entro il 31 ottobre 2002 oppure

□ in quattro rate annuali per gli importi e con le scadenze di cui all'art. 4, lettere *a), b), c)* e *d)* del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002».

2. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
TINO

Il Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali
GRAZIANI

Il Segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano
PAGNOZZI

02A10236

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002-2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi universitari di laurea in disegno industriale, laurea in ingegneria dei trasporti, laurea in architettura ambientale, laurea in architettura delle costruzioni, laurea in ingegneria fisica, laurea in ingegneria matematica e ingegneria dell'automazione, presso il Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001, con il quale per il Politecnico di Milano sono stati programmati gli accessi ai corsi di laurea in disegno industriale presso la facoltà di architettura, sede di Como e in ingegneria dei trasporti presso la facoltà di ingegneria sede di Piacenza Milano - Bovisa, entrambi attivati nell'anno accademico 2000-2001;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001, con il quale per la medesima sede universitaria sono stati programmati gli accessi ai corsi di laurea in architettura ambientale presso la facoltà di architettura di Milano-Leonardo, in arhitettura delle costruzioni presso la facoltà di architettura di Milano-Bovisa, in ingegneria fisica, in ingegneria matematica e in ingegneria dell'automazione presso la facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo, corsi attivati nell'anno accademico 2001-2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Viste le note rispettivamente in data 10 e 25 giugno 2002, con le quali il rettore del Politecnico di Milano chiede la programmazione dell'accesso ai predetti corsi di laurea sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dai rispettivi consigli di facoltà;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002-2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari del Politecnico di Milano è così determinato:

corso di laurea in disegno industriale presso la facoltà di architettura, sede di Como: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e venti per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea in ingegneria dei trasporti presso la facoltà di ingegneria sede di Piacenza: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sei per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea in architettura ambientale presso la facoltà di architettura di Milano-Leonardo: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sette per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea in architettura delle costruzioni presso la facoltà di architettura di Milano-Bovisa: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dieci per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea in ingegneria fisica presso la facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e otto per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea in ingegneria matematica presso la facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e otto per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea in ingegneria dell'automazione presso la facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comu-

nitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dieci per gli studenti stranieri residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A09831

DECRETO 18 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002-2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi di Catania.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001, con il quale è stato determinato per l'anno accademico 2001-2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, attivato nell'anno accademico 1999-2000;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Viste le note in data 30 maggio e 9 luglio 2002, con le quali l'Università degli studi di Catania ha richiesto la programmazione a livello nazionale per il corso di laurea in scienze motorie sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 14 febbraio 2002;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002-2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Catania è determinato in cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A09832

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania e Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivate corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993, con il quale l'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi periferiche di Catania e Milano, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» ha chiesto l'abilitazione

ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi periferiche di Catania e Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 marzo 2002;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Vista la nota in data 27 giugno 2002 dell'Istituto richiedente in esito ai rilievi formulati dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania e Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10238

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'istituto dell'associazione psicoanalitica abruzzese «L'Arara Azzurra» ad istituire e ad attivare nella sede di Chieti corsi dl specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'istanza presentata dall'istituto dell'associazione psicoanalitica abruzzese «L'Arara Azzurra», con sede in Chieti;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 maggio 2002;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Vista la nota in data 17 giugno 2002 dell'Istituto richiedente in esito ai rilievi formulati dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto dell'associazione psicoanalitica abruzzese «L'Arara Azzurra» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Chieti ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, di 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10240

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)», con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 maggio 2002;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del l'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Vista la nota in data 5 luglio 2002 dell'Istituto richiedente in esito ai rilievi formulati dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, di 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10241

DECRETO 25 luglio 2002.

Rettifica all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 21 maggio 2002, recante modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002 con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 2002/2003, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la nota del presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane trasmessa ai rettori in data 11 luglio 2002;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 e 12 giugno 2002;

Vista la nota trasmessa, d'ordine del Ministro, ai rettori delle università in data 15 luglio 2002;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una rettifica del richiamato decreto ministeriale ed, in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, perché sia chiarito quale titolo di laurea sia valido per l'ammissione alle predette scuole di specializzazione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 21 maggio 2002 in premesse citato, la locuzione: «voto di laurea prescritta per l'ammissione» è sostituita dalla seguente: «voto di laurea di cui agli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10242

DECRETO 25 luglio 2002.

Rettifica all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2002, recante il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 4 luglio 2002 ed, in particolare, il numero dei posti indicati per il corso di laurea in educatore professionale, afferente classe 2, presso l'Università degli studi di Foggia e per corso di laurea in assistente sanitario, afferente classe 4, presso l'Università degli studi di Siena riservati agli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Viste le disposizioni diramate da questa Amministrazione in data 7 maggio 2002 con le quali sono state disciplinate le modalità per le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari presso gli atenei italiani;

Visto l'allegato, parte integrante delle predette disposizioni, in cui risulta il contingente dei posti che ciascuna Università ha riservato per i singoli corsi agli studenti stranieri che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerato che le ricordate disposizioni sono state a suo tempo pubblicizzate e diramate alle varie rappresentanze diplomatiche al fine di consentire agli studenti interessati di produrre domanda di preiscrizione entro la data dell'8 giugno 2002 ai singoli corsi universitari per i quali le Università hanno riservato il relativo numero dei posti;

Considerato che il richiamato allegato prevede sia per il corso di laurea in educatore professionale dell'Università degli studi di Foggia sia per il corso di laurea in assistente sanitario dell'Università degli studi di Siena due posti riservati agli studenti stranieri che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'esatta definizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai predetti corsi di laurea;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è rettificato per i corsi di laurea di seguito indicati:

educatore professionale, afferente classe 2 (ex d.u. educatore professionale): da 745 a 747;

assistente sanitario, afferente classe 4 (ex d.u. assistente sanitario): da 193 a 195.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002 è apportata la seguente modifica:

Università di Foggia, corso di laurea in educatore professionale, afferente classe 2 (ex d.u. educatore professionale): due posti per gli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Università di Siena, corso di laurea in assistente sanitario, afferente classe 4 (ex d.u. assistente sanitario): due posti per gli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10243

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società costruzioni appalti, unità di Quartocciu. (Decreto n. 31182).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 33 del 10 maggio 2001 pronunciata dal tribunale di Cagliari che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Società costruzioni appalti;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società costruzioni appalti - sede in Quartocciu (Cagliari), unità in Quartocciu (Cagliari), per un massimo di 33 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 maggio 2001 al 9 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09906

DECRETO 14 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurelia impianti, unità di Novara. (Decreto n. 31183).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 22 del 23 aprile 2002 pronunciata dal tribunale di Novara che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Aurelia impianti;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurelia impianti, sede in Novara, unità in Novara, per un massimo di 19 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 aprile 2002 al 23 aprile 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09907

DECRETO 18 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Cantanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Paola, Sibari, Crotone e Reggio Calabria. (Decreto n. 31184).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Ferroser S.r.l. inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 5 febbraio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti i decreti direttoriali in data 9 ottobre 2000 e 17 dicembre 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 settembre 2000 per 16 mesi e l'ulteriore accordo stipulato in data 18 dicembre 2001 con cui si è richiesta una proroga di 4 mesi, a decorrere dal 1º gennaio 2002, stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo per gli addetti operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti applicato — a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 206 unità, su un organico complessivo di 217 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 30 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ferroser S.r.l., con sede in Bari, unità di Catanzaro, Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 24 unità lavorative, Cosenza, Paola, Sibari (Cosenza) per un massimo di 55 unità lavorative, Crotone, per un massimo di 15 unità lavorative, Reggio Calabria, per un massimo di 112 unità lavorative per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 206 unità, su un organico complessivo di 217 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ferroser S.r.l. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09908

DECRETO 18 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., unità di Foggia. (Decreto n. 31185).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. So.Ge.Ser. inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 31 dicembre 2002, relativa al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 20 marzo 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 dicembre 2000 per 12 mesi e l'ulteriore accordo stipulato in data 20 dicembre 2001 con cui si è richiesta una proroga di 4 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2002, stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore addetti nei servizi di appalto delle Ferrovie dello Stato applicato a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 69 unità, su un organico complessivo di 70 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 69 unità, su un organico complessivo di 70 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge. Ser., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09909

DECRETO 18 giugno 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aries, unità di Beinasco. (Decreto n. 31186).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Aries tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30643, datato 21 dicembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30650 del 27 dicembre 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 ottobre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dall'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30643, datato 21 dicembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aries con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 2001 con decorrenza 8 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09910

DECRETO 18 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla American Uniform Company, unità di Avellino. (Decreto n. 31186).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto misteriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società American Uniform Company inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come da protocollo della stessa, in data 13 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 19 aprile 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente 14 maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato — a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 139 unità, di cui 7 unità in part-time da 20 ore settimanali a 12,30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 144 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 14 maggio 2002 al 13 maggio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla American Uniform Company con sede in Avellino e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 139 unità, di cui 7 unità in part-time da 20 ore settimanali a 12,30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 144 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla American Uniform Company — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09911

DECRETO 18 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Als Advanced Logistics Service, unità di Cittaducale. (Decreto n. 31188).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Als Advanced Logistics Service inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 15 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 1° febbraio 2002 e 12 febbraio 2002 stabilisce per un periodo di 10 mesi, decorrente al 1° marzo 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore logistica applicato — a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità, su un organico complessivo di 41 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura previ-

sta dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Als Advanced Logistics Service, con sede in Zibido S. Giacomo (Milano), unità di Cittaducale (Rieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità su un organico complessivo di 41 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Als Advanced Logistics Service — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09912

DECRETO 18 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ip.Osas, unità di Vicari - Borgo Manganaro. (Decreto n. 31189).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ip.Osas, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 7 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 febbraio 2002, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 4 marzo 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica privata applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, su un organico complessivo di 66 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ip.Osas, con sede in Vicari - Borgo Manganaro (Palermo), unità di Vicari - Borgo Manganaro (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità su un organico complessivo di 66 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ip.Osas — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09913

DECRETO 18 giugno 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dea, unità di Guarcino e Subiaco. (Decreto n. 31190).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 9 in data 7 marzo 2001, con la quale il tribunale di Frosinone ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Dea;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 2 maggio 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 del Ministro delle attività produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 29 ottobre 2001 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario fino al 28 ottobre 2002;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 17 aprile 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30192 del 1° agosto 2001 con il quale è stato concesso il predetto trattamento a decorrere dal 17 aprile 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, i sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dea, sede in Guarcino (Frosinone), unità in Guarcino (Frosinone), per un massimo di 180 unità lavorative; Subiaco (Roma), per un massimo di 102 unità lavorative è prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 2002 al 28 ottobre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09914

DECRETO 18 giugno 2002.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali, unità di Napoli. (Decreto n. 31191).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 29961 del 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali;

Visto il decreto direttoriale n. 29976 del 6 giugno 2001 con il quale e stato concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 29961 del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 60 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me Edizioni meridionali, sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 37 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09915

DECRETO 24 giugno 2002.

Variazione delle unità produttive nella concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 863/1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti presse, unità di Pont. (Decreto n. 31192).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale. fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla disciplina — nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria — del cumulo dei

due distinti benefici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40;

Visto il decreto direttoriale n. 31031 del 13 maggio 2002 di concessione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 863/1984, della società S.p.a. Componenti presse, stabilimento di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003 nel quale, per mero errore materiale, non è stato indicato lo stabilimento di Pont (Torino), anche se le unità lavorative dipendenti da esso risultano inserite nel numero complessivo delle 187 unità indicate nel sopra citato decrero;

Ritenuto, pertanto, di modificare il richiamato decreto direttoriale del 13 maggio 2002 n. 31031, inserendo l'unirà di Pont (Torino), interessata al suddetto contratto di solidarietà;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 31031 del 13 maggio 2002, concernente la concessione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 716, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Componenti presse S.p.a, all'unità produttiva di Grugliasco (Torino), va aggiunta quella di Pont (Torino), i cui lavoratori interessati al predetto trattamento, pari a 147 unità, sono compresi nel numero delle complessive 187, già indicato nel sopra citato decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09916

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. G.F.T. Net, unità di Andezeno, Ozegna e Torino. (Decreto n. 31210).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. G.F.T. Net;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, della ditta S.p.a. G.F.T. Net, sede in Torino, unità di Andezeno (Torino), Ozegna (Torino) e Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09878

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. G.T.R. Group, unità di Monteroduni. (Decreto n. 31211).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 gennaio 2002 al 28 gennaio 2003, dalla ditta S.p.a. G.T.R. Group;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 2002 al 28 gennaio 2003, della ditta S.p.a. G.T.R. Group, sede in Monteroduni (Isernia), unità di Monteroduni loc. La Selvotta (Isernia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09879

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ceramica ternana, unità di Otricoli. (Decreto n. 31212).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002, dalla ditta S.r.l. Ceramica ternana;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002, della ditta S.r.l. Ceramica ternana, sede in Otricoli (Terni), unità di Otricoli (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09880

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Simeg, unità di Airola. (Decreto n. 31213).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003, dalla ditta S.r.l. Simeg;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003, della ditta S.r.l. Simeg, sede in Caserta, unità di Airola (Benevento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09881

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Option tecnologie Italia, stabilimento di Santa Giulietta. (Decreto n. 31214).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 31 marzo 2003, dalla ditta S.r.l. Option tecnologie Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 aprile 2002 al 31 marzo 2003, della ditta S.r.l. Option Tecnologie Italia, sede in Santa Giulietta (Pavia), stabilimento di Santa Giulietta (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09882

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Vhit, unità di Crema. (Decreto n. 31215).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2004, dalla ditta S.p.a. Vhit;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2004, della ditta S.p.a. Vhit, sede in Crema (Cremona), unità di Crema (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09883

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Watts Londa, unità di Lavis. (Decreto n. 31216).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1° ottobre 2003, dalla ditta S.p.a. Watts Londa;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 aprile 2002 al 1° ottobre 2003, della ditta S.p.a. Watts Londa, sede in Lavis (Trento), unità di Lavis (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09884

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Bredamenarinibus, unità di Bologna. (Decreto n. 31217).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2004, dalla ditta S.r.l. Bredamenarinibus;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2004, della ditta S.r.l. Bredamenarinibus, sede in Bologna, unità di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09885

DECRETO 24 giugno 2002.

Annullamento limitato dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M. Italia, unità di Bologna. (Decreto n. 31219).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2002, dalla S.p.a. B.V.M. Italia, con sede ed unità interessata in Bologna;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2000, n. 29028 con il quale è stato approvato il predetto programma di riorganizzazione aziendale limitatamente al periodo dal 5 giugno 2000 al 4 dicembre 2000;

Visto il decreto direttoriale del 17 ottobre 2000, n. 29039, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il semestre dal 5 giugno 2000 al 4 dicembre 2000;

Vista l'ulteriore istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla suindicata società, per il periodo dal 5 dicembre 2000 al 4 giugno 2002;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2001, n. 29629 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale per l'ulteriore periodo dal 5 dicembre 2000 al 4 giugno 2002;

Visto il decreto direttoriale del 26 febbraio 2001, n. 29634 e successivi, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 2000 al 4 giugno 2002;

Preso atto che in data 17 dicembre 2001 e con decorrenza 1° gennaio 2002 è stata realizzata la fusione per incorporazione della predetta S.p.a. B.V.M. Italia nella S.p.a. Finanziaria Les Copains la quale, in pari data ha cambiato la propria denominazione sociale in S.p.a. B.V.M. assumendosi, nel contempo, l'impegno a proseguire, per il residuo periodo dal 1° gennaio 2002 al 4 giugno 2002, il programma di riorganizzazione aziendale, attualmente conclusosi presso lo stabilimento di Bologna, già avviato dalla predetta S.p.a. B.V.M. Italia a partire dal 5 giugno 2000;

Visto il l'accordo, sottoscritto tra le parti sociali, intervenuto in data 31 ottobre 2001, ed il successivo incontro, tenutosi presso la provincia di Bologna in data 30 aprile 2002, nel quale è stato formalizzato l'impegno da parte della predetta S.p.a. B.V.M. a proseguire nel piano programmato relativo all'unità di Bologna per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 4 giugno 2002;

Ritenuto, pertanto di annullare, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 4 giugno 2002, il citato provvedimento ministeriale del 26 febbraio 2001, n. 29629, di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, in quanto nel suddetto arco temporale il processo riorganizzativo è proseguito ad opera della S.p.a. B.V.M. con sede in Bologna;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 4 giugno 2002 il decreto ministeriale del 26 febbraio 2001, n. 29629, di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. B.V.M. Italia, con sede ed unità produttiva in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09886

DECRETO 24 giugno 2002.

Annullamento limitato dell'approvazione del programma per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Besio, unità di Mondovì. (Decreto n. 31220).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 29982 del 6 giugno 2001 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Besio con sede e stabilimento in Mondovì (Cuneo) per il periodo dal 18 aprile 2001 al 17 aprile 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30000 del 6 giugno 2001, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il sopraddetto periodo;

Visto che in data 6 marzo 2002 la S.p.a. Ceramica Besio è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Mondovì (Cuneo);

Ritenuto sulla base di detti elementi, di annullare il sopra richiamato decreto ministeriale n. 29982 del 6 giugno 2001, limitatamente al periodo dal 6 marzo 2002 al 17 aprile 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto ministeriale n. 29982 del 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Besio con sede e unità in Mondovì (Cuneo), limitatamente al periodo dal 6 marzo 2002 al 17 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09917

DECRETO 24 giugno 2002.

Annullamento limitato dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, unità di Patrica. (Decreto n. 31221).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001 n. 30203, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Linostar S.p.a., per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003;

Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2001 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 marzo 2001 al 4 settembre 2001;

Vista la nota del 20 luglio 2001 con la quale si comunica che in data 1° giugno 2001 la Linostar S.p.a. è stata incorporata dalla Kimberly-Clark S.r.l. di cui ha assunto anche la ragione sociale;

Considerato che, a seguito della fusione per incorporazione, il programma di ristrutturazione predisposto ed in parte attuato dalla Linostar continua ad essere svolto dalla subentrante società che ha assunto anche tutto il personale in forza alla società incorporata;

Ritenuto sulla base di detti elementi, di annullare il sopra richiamato decreto ministeriale del 7 agosto 2001 n. 30203 limitatamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 4 marzo 2003;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto ministeriale del 7 agosto 2001 n. 30203, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della Linostar S.p.a. con sede in Milano per l'unità produttiva di Patrica (Frosinone), limitatamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 4 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09918

DECRETO 24 giugno 2002.

Annullamento limitato dell'approvazione del programma per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grimaldi, unità di Capua. (Decreto n. 31222).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 30244 del 10 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Grimaldi con sede e stabilimento in Capua per il periodo dal 1º marzo 2001 al 28 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30256 del 10 agosto 2001, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il sopraddetto periodo;

Vista la sentenza emessa dal tribunale di Santa Maria C. V. (Caserta) in data 15 gennaio 2002 che ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della società Grimaldi S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società e successiva nota del 28 maggio 2002 con le quali viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 gennaio 2002;

Ritenuto sulla base di detti elementi, di annullare il sopra richiamato decreto ministeriale n. 30244 del 10 agosto 2001, limitatamente al periodo dal 15 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto ministeriale n. 30244 del 10 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Grimaldi con sede e unità in Capua (Caserta), limitatamente al periodo dal 15 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09919

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Loro & Parisini, unità di Assago. (Decreto n. 31223).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 26898 del 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale presentato, dalla Loro & Parisini S.p.a., con sede in Assago (Milano), per il periodo 31 agosto 1998-29 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 28142 del 14 aprile 2000, che ha annullato e sostituito il decreto sopra indicato, approvando il predetto programma limitatamente al periodo 31 agosto 1998-31 agosto 1999, in quanto «dall'esame degli atti istruttori presentati con la richiesta della proroga del trattamento CIGS per ristrutturazione aziendale riguardante il semestre 1º settembre 1999-29 febbraio 2000, è emerso che non è più sussistente il punto 1.2.3 della delibera CIPE 18 ottobre 1994 relativamente al nesso di causalità tra sospensioni ed interventi di ristrutturazione; infatti, la circostanza

che, alla fine del periodo in esame, i lavoratori sospesi durante i periodo stesso siano stati tutti licenziati comprova l'assenza del punto di cui alla suddetta delibera»;

Visto il ricorso n. 3856/2000, proposto, dalla Loro & Parisini S.p.a., avverso il sopra indicato provvedimento;

Vista la sentenza n. 8065/200l, depositata il 18 dicembre 2001, con la quale il TAR Lombardia, Sez. III, ha accolto il predetto ricorso, ritenendo - sulla base del quadro normativo di riferimento (legge n. 223/1991, legge n. 451/1994 e delibera CIPE 18 ottobre 1994) che «dalla normativa appena riportata non si possa desumere la sussistenza del potere ministeriale di revocare il decreto di concessione del beneficio salariale per difetto del nesso causale tra sospensioni dal lavoro e processo di ristrutturazione (per il fatto, cioè, che, successivamente all'approvazione del programma sia venuto a mancare il presupposto previsto dal punto 1.2.3 della delibera CIPE 18 ottobre 1994)»;

Visto l'appello proposto dall'amministrazione avverso la predetta sentenza;

Vista l'ordinanza n. 1434 del 16 aprile 2002, con la quale il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, ha respinto l'istanza dl sospensione presentata, in via incidentale, dalla parte appellante, «ritenute, ad un primo sommario esame, condivisibili, in buona misura, le ragioni principali sulle quali si basa la sentenza appellata; ritenuto, d'altra parte, insussistente il pregiudizio grave ed irreparabile»;

Ritenuto, anche in considerazione di quanto disposto dall'ordinanza sopra indicata, che l'amministrazione non possa esimersi dal dare esecuzione alla più volte menzionata sentenza n. 8065/2001, pur non condividendone la motivazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, presentato dalla Loro & Parisini S.p.a. con sede in Assago, unità di Assago (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Art. 2.

L'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, disposta dall'art. 1 del presente decreto, sarà revocata qualora l'appello proposto avverso la decisione nel merito della controversia dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09920

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Gruppo Coin, unità di Milano. (Decreto n. 31252).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Milano, via Cicognara, per un massimo di 16 unità lavorative, per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 2000 con decorrenza 24 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09571

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma. (Decreto n. 31253).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma, via Caffaro, per un massimo di 16 unità lavorative, per il periodo dal 17 luglio 2000 al 23 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 2000 con decorrenza 17 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmence recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09572

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Bologna. (Decreto n. 31254).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Bologna, per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 22 maggio 2000 al 21 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000 con decorrenza 22 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmence recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: Achille

02A09573

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Milano. (Decreto n. 31255).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Milano, corso Buenos Aires, per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 12 giugno 2000 al 10 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 2000 con decorrenza 12 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmence recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: Achille

02A09574

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Ragusa. (Decreto n. 31256).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Ragusa, per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 12 giugno 2000 all'11 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 2000 con decorrenza 12 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmence recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09575

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma. (Decreto n. 31257).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia - unità di Roma - piazza S. G. De La Salle, per un massimo di venti unità lavorative per il periodo dal 17 luglio 2000 al 4 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 17 luglio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09576

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma. (Decreto n. 31258).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta, S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Roma - via Leonardo da Vinci, per un massimo di diciassette unità lavorative per il periodo dal 26 giugno 2000 al 28 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 26 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09577

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma. (Decreto n. 31259).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma, via Trionfale, per un massimo di diciassette unità lavorative per il periodo dal 17 luglio 2000 al 9 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 2000 con decorrenza 17 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09578

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma. (Decreto n. 31260).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma, via dei Colli Portuensi, per un massimo di diciassette unità lavorative per il periodo dal 26 giugno 2000 al 21 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 26 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09579

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla, S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma. (Decreto n. 31261).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Roma, corso Trieste, per un massimo di ventisette unità lavorative per il periodo dal 17 luglio 2000 al 13 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 2000 con decorrenza 17 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09580

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Fidenza. (Decreto n. 31262).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta, S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Fidenza (Parma), per un massimo di sette unità lavorative per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 2000 con decorrenza 24 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09581

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Venezia. (Decreto n. 31263).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta, S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Venezia, per un massimo di venti unità lavorative per il periodo dal 4 settembre 2000 al 29 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 2000 con decorrenza 4 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09582

DECRETO 5 luglio 2002.

Ricostituzione della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 6 del 22 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano;

Visto l'art. 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni in materia dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare ministeriale n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88, del 9 marzo 1989;

Considerato che sono state interpellate, ai fini della costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano, le seguenti associazioni degli artigiani come lavoratori autonomi:

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (C.L.A.A.I.);

Confederazione generale italiana dell'artigianato - Federazione regionale artigianato lombardo (Confartigianato);

Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese (C.N.A. Lombardia);

Federazione regionale dell'artigianato della Lombardia (C.A.S.A.);

Attesa l'esigenza che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione; detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni indacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Tenuto conto dei criteri indicati;

Viste le designazioni delle associazioni degli artigiani;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Tale commissione è composta nel modo seguente:

direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato;

direttore *pro tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Milano o un proprio delegato;

dirigente *pro tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano o un proprio delegato;

sig.ra Soffientini Maria Grazia in rappresentanza della C.L.A.A.I.;

sig.ra Sciortino Carmela in rappresentanza dell'A.P.A.;

sig. Marco Vicedomini in rappresentanza della C.N.A.;

sig. Tosti Alessandro in rappresentanza dell'A.P.A.M.

La commissione ricostituita come sopra indicato è presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 luglio 2002

Il direttore provinciale: TRUPPI

02A09861

DECRETO 5 luglio 2002.

Ricostituzione della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli esercenti attività commerciali come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 6 del 22 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano;

Visto l'art. 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni in materia dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare ministeriale n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli esercenti attività commerciali come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88, del 9 marzo 1989;

Considerato che sono state interpellate, ai fini della costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano, le seguenti organizzazioni degli esercenti attività commerciali come lavoratori autonomi:

Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Milano;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti);

Attesa l'esigenza che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione; detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Tenuto conto dei criteri indicati;

Viste le designazioni della associazione degli esercenti attività commerciali;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli esercenti attività commerciali come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Tale commissione è composta nel modo seguente:

direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato;

direttore *pro tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Milano o un proprio delegato;

dirigente *pro tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano o un proprio delegato;

dott. Andrea Arnaldi in rappresentanza dell'Unione commercio, turismo e servizi della provincia di Milano;

sig. Domenico Riso in rappresentanza dell'Unione commercio, turismo e servizi della provincia di Milano;

sig. Claudio Salluzzo in rappresentanza dell'Unione commercio, turismo e servizi della provincia di Milano;

dott. Luigi Strazzella in rappresentanza dell'Unione commercio, turismo e servizi della provincia di Milano.

La commissione ricostituita come sopra indicato è presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 luglio 2002

Il direttore provinciale: TRUPPI

02A09862

DECRETO 5 luglio 2002.

Ricostituzione della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 6 del 22 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano;

Visto l'art. 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni in materia dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare ministeriale n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88, del 9 marzo 1989;

Considerato che sono state interpellate, ai fini della costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano, le seguenti organizzazioni degli agricoltori come lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale «Coltivatori diretti» federazione provinciale milanese;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale degli agricoltori di Milano;

Confederazione italiana agricoltori;

Attesa l'esigenza che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione; detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Tenuto conto dei criteri indicati;

Viste le designazioni della associazione degli agricoltori;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Tale commissione è composta nel modo seguente:

direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato;

direttore *pro tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Milano o un proprio delegato;

dirigente *pro tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano o un proprio delegato;

sig. Folli Alessandro in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti delle provincie di Milano e Lodi;

sig. Manzoni Mario in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti delle provincie di Milano e Lodi;

sig. Bagattini Ezio in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti delle provincie di Milano e Lodi;

dott. Roberto Magagna in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Milano e Lodi.

La commissione ricostituita come sopra indicato è presieduta dal rappresentante degli agricoltori in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 luglio 2002

Il direttore provinciale: TRUPPI

02A09863

DECRETO 9 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cedit, unità di Modena, Pontecorvo, Roccasecca e Sassuolo. (Decreto n. 31292).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della società Cedit S.p.a., con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 dicembre 2001, data di presentazione al tribunale della domanda di ammissione al concordato preventivo *cessio bonorum*;

Visto il decreto n. 1/2002 del 25 marzo 2002 emesso dal tribunale di Cassino (Frosinone) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della suddetta società;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 236/1993, di poter autorizzare il predetto trattamento solo a far data dal decreto del tribunale di Cassino, di ammissione alla procedura di concordato preventivo *cessio bonorum*;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 25 marzo 2002 al 17 dicembre 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cedit S.p.a., sede legale in Modena, unità di Modena, per un massimo di 17 unità lavorative; Sassuolo (Modena), per un massimo di 3 unità lavorative; Roccasecca (Frosinone), per un massimo di 81 unità lavorative; Pontecorvo (Frosinone), per un massimo di 9 unità lavorative.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.

Roma, 9 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09887

DECRETO 10 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Bellosguardo 84», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 maggio 2002, eseguita nei confronti della cooperativa Bellosguardo 84, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Bellosguardo 84», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Enrico Del Panta in data 18 luglio 1984, repertorio 4750, registro società n. 39347/1984 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4750/213950, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 luglio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A09835

DECRETO 10 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «San Martino», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 novembre 2000, eseguita nei confronti della cooperativa San Martino, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «San Martino», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Giancarlo Sanfelice in data 26 aprile 1995, repertorio 86568, registro società n. 6914/1995 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5599/271173, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 luglio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A09836

DECRETO 10 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Nemi I», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 maggio 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Nemi I», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Nemi I», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Roberto Romoli in data 3 febbraio 1982, repertorio n. 4464, registro società n. 34371/1982 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4398/190637, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 luglio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A09837

DECRETO 10 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Il giglio fiorentino», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 febbraio 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Il giglio fiorentino», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il giglio fiorentino», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Andrea Nizzi Nuti in data 15 novembre 1962, repertorio n. 10412, registro società n. 16071/1962 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 888/75860, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 luglio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A09838

DECRETO 17 luglio 2002.

Determinazione della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, n. 379 del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d),* della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'I.S.T.A.T., nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 2002;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2002, è pari a € 1.477,02.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A09870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2002.

Modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2759/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio del 13 novembre 1984, modificato dal regolamento CE n. 3513/93 del 14 dicembre 1993, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;

Visto il regolamento CEE n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985, modificato dal regolamento CEE n. 3127/94 del 20 dicembre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE dell'8 giugno 2001;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali in applicazione dei succitati regolamenti comunitari per assicurare la classificazione uniforme delle carcasse suine e per garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo del tenore di carne magra dei suini consegnati al macello;

Considerato che l'art. 4 del regolamento n. 2759/75 dispone che il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro per classi di qualità determinate in base ad una tabella di classificazione;

Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa è conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa;

Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa è compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra più adatta alla classificazione del suino pesante il cui peso carcassa è compreso tra i 110,1 e i 155 kg;

Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua inferiore a 200 suini a settimana, nonché le imprese in cui i suini nascono e sono allevati, macellati e lavorati nel medesimo impianto, possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentati dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella seduta del 20 giugno 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Capo I

CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio, tutte le imprese di macellazione classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria di classificazione stabilita dal succitato regolamento.

2. Possono essere esentate da tale obbligo le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini per settimana, nonché le imprese in cui i suini nascono e sono allevati, macellati e lavorati nell'ambito della stessa impresa.

3. Per ottenere l'esenzione di cui al comma precedente deve essere presentata domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato «Ministero», Dipartimento delle politiche di mercato, Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio carni, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, da redigere sulla base del modello allegato 1.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, modificato dal regolamento (CE) n. 3513/94, la carcassa di suino standard è definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

2. Fatta salva la presentazione standard suaccennata, in Italia, fino al 30 dicembre 2003, le carcasse di suino possono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con i rognoni e/o il diaframma e/o la sugna.

3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto freddo e percentuale di carne magra, il peso a caldo, così come definito al comma 1, è calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 2. Il peso a freddo è ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale.

4. Se il periodo di quarantacinque minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la carcassa standard italiana che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione è cosi definita: «il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna».

6. La misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 3, per

determinare l'appartenenza alle classi commerciali previste all'art. 3 del regolamento n. 3220/84, di seguito riportate:

Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa	Classe
55 e più	E
50 fino a meno di 55	U
45 fino a meno di 50	R
40 fino a meno di 45	O
Meno di 40	P

Art. 3.

1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H = heavy; pesante o L = light; leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.

2. La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.

3. Qualora si volesse procedere alla marcatura tramite etichetta, è necessario richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero, sulla base del modello allegato 4, che potrà essere concessa entro il termine di trenta giorni.

Art. 4.

1. I responsabili delle strutture di macellazione, ad eccezione di quelle che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato, determinati sulla base dei prezzi pagati ai fornitori franco macello, al netto dell'IVA, delle carcasse suine classificate secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione di cui all'art. 2 del presente decreto e rapportate alla presentazione standard.

2. I prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, devono essere trasmessi alle camere di commercio competenti per territorio e al Ministero, Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio carni, il quale curerà la determinazione del prezzo medio nazionale.

Capo II

CONTROLLI

Art. 5.

1. I controlli per l'accertamento della corretta applicazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine sono svolti dal Ministero di concerto con le regioni.

2. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per la organizzazione e l'effettuazione dei controlli concertati nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante del MIPAF, con funzioni di coordinamento, e da quattro funzionari regionali appartenenti ad altrettante regioni.

3. Tale gruppo può avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse suine.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmette al Ministero i nominativi dei funzionari che faranno parte del gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DEI SUINI

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agroalimentari - Ufficio Carni - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante della impresa di macellazione denominata ....
sita in via .... comune di ....
c.a.p. .... provincia di .... telefono ....
eventualmente estremi bollo CEE ....
codice fiscale/partita IVA ....

Dichiara:

che nell'anno .... l'impresa ha macellato n. .... suini;

ovvero,

che i suini nascono, vengono allevati, macellati e sezionati nel medesimo impianto (n. .... capi).

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3220/84 e dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. ....

Chiede:

di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse suine.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media annua di animali macellati.

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO 2

Al fine di fissare i prezzi delle carcasse secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato è corretto applicando la seguente equazione:

$Y = X - ((X^{*} a_1/(100 - a_2))$

Ove:

Y = peso caldo della carcassa quale definito dal regolamento 3513/93;

X = peso caldo della carcassa al momento della pesata;

a_1 e a_2 = coefficienti correttori applicabili rispettivamente nel caso in cui rognoni, diaframma e sugna siano lasciati o rimossi dalla carcassa, ed equivalenti:

per i rognoni, allo 0,30%;
per il diaframma, allo 0,38%;

per la sugna, a
1,4% (peso carcassa da 70 a 79,9 kg);
1,8% (peso carcassa da 80 a 89,9 kg);
1,9% (peso carcassa da 90 a 99,9 kg);
2,4% (peso carcassa da 100 a 110 kg);
1,6% (peso carcassa da 110,1 a 120 kg);
2,3% (peso carcassa da 120,1 a 130 kg);
2,8% (peso carcassa da 130,1 a 140 kg);
3,4% (peso carcassa da 140,1 a 150 kg);
3,6% (peso carcassa superiore a 150 kg).

———

ALLEGATO 3

METODI DI CLASSIFICAZIONE AUTORIZZATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/468/CE DELL'8 GIUGNO 2001, VALIDI PER IL TERRITORIO NAZIONALE.

FAT-O-MEATER

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio Fat-O-Meater («FOM»).

L'apparecchio è dotato di una sonda di 6 mm di diametro, contenente un fotodiodo di tipo Siemens SFH 960 e un fotorilevatore del tipo SFH 960, con distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in percentuale di carne magra mediante un elaboratore.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:

a) suino pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)

$Y = 45{,}371951 - 0{,}221432\ X_1 + 0{,}055939\ X_2 + 2{,}554674\ X_3;$

b) suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg)

$Y = 53{,}630814 - 0{,}436960\ X_1 + 0{,}043434\ X_2 + 1{,}589929\ X_3;$

Ove:

Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X_1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quart'ultima costola;

X_2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X_1;

X_3: è il rapporto tra X_2 eX_1.

HENNESSY GRADING PROBE

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio Hennessy Grading Probe («HGP 7»). L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:

a) suino pesante (valida per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)

$Y = 44{,}992620 - 0{,}191001\ X_1 + 0{,}042516\ X_2 + 3{,}181847 X_3;$

b) suino leggero (valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg)

$Y = 50{,}933698 - 0{,}312169\ X_1 + 0{,}037779\ X_2 + 2{,}411151\ X_3;$

Ove:

Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X_1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola;

X_2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X_1;

X_3: è il rapporto tra X_2 e X_1.

———

ALLEGATO 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA MARCATURA MEDIANTE ETICHETTATURA

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agroalimentari - Ufficio Carni - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante della impresa di macellazione denominata ....
sita in via .... comune di ....
c.a.p. .... provincia di .... telefono ....
eventualmente estremi bollo CEE ....
capacità lavorative ....
codice fiscale/partita IVA ....

Chiede:

Di avvalersi del disposto dell'art. 4, comma 3, del regolamento n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985 e dell'art. 3, secondo comma del decreto ministeriale n. ...., per procedere all'identificazione delle carcasse suine tramite etichetta inalterabile.

Data, ...

Firma ....

02A9839

DECRETO 12 luglio 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bianchello del Metauro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Covim S.c. a r.l. di Pesaro per conto di numerose aziende vitivinicole, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere favorevole della regione Marche sulla sopra citata domanda;

Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, è orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed equilibrati;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. «Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l».

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

Roma, 12 luglio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A09834

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Systemcoop», in Cesano Maderno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 1996 con il quale il dott. Arrigo Schilke è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Systemcoop», con sede in Cesano Maderno (Milano), codice fiscale n. 05105150154, già in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 6 novembre 1992;

Tenuto conto che il dott. Arrigo Schilke ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Rubino, nato il 31 luglio 1971, con studio in Milano - Corso Italia n. 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Systemcoop», con sede in Cesano Maderno (Milano) in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Arrigo Schilke, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09828

DECRETO 3 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.G.S.A. - Associazione groupagisti spedizionieri autotrasportatori Pasquale Favella», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale la società cooperativa A.G.S.A. - Associazione groupagisti spedizionieri autotrasportatori Pasquale Favella con sede in Milano (codice fiscale numero 80143310151) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vincenzo Gagliardi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatato l'avvenuto decesso del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Emilia Bolandrina, nata a Lovere (Bergamo) il 25 ottobre 1968 ed ivi domiciliata in via F. Nullo n. 8/a, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Vincenzo Gagliardi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09829

DECRETO 3 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Giunchiglia - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti del 5 maggio 2001 esguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Giunchiglia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Giunchiglia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 5 luglio 1973 con atto a rogito del notaio dott. Sergio Lupi di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 6 agosto 1973, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge 59/1992 e il dott. Marco Pappalardo, con studio in Roma, via G.A. Sartorio n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09874

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 luglio 2002.

Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000. (Delibera n. 212/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 3 luglio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 2;

Vista la propria delibera n. 26/99 recante «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata» e, in particolare, l'art. 1, comma 28;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed, in particolare, l'art. 3, comma 2;

Vista l'indagine avviata ai sensi della propria delibera del 13 giugno 2000, n. 365, volta ad accertare le condizioni attuali e i possibili sviluppi futuri del settore televisivo, sotto il profilo del pluralismo e della concorrenza, con particolare riferimento alla distribuzione delle risorse tecnologiche ed economiche, all'accesso ai fattori di produzione, al numero delle imprese, alla loro dimensione e alla loro audience, tenendo anche conto delle evoluzioni in atto e previste della multimedialità e delle tecnologie digitali, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 249/1997;

Vista la propria delibera del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Considerati i dati trasmessi dagli operatori del settore attraverso l'informativa di sistema di cui alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Considerata l'analisi relativa alle risorse economiche del settore televisivo per gli anni 1998-2000 predisposta dal Dipartimento vigilanza e controllo, in base alla quale potrebbe configurarsi un infrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della sopra citata legge n. 249/1997;

Ritenuto di avviare a tale fine un'apposita istruttoria secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra richiamato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità avvia un'istruttoria finalizzata ad un'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997.

2. Il responsabile del procedimento è l'avv. Gilberto Nava, che si avvale del supporto del Servizio analisi economiche e di mercato.

3. La partecipazione al procedimento dei soggetti interessati è ammessa secondo le modalità previste all'art. 5 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di cui in premessa.

4. L'istruttoria si conclude entro 120 giorni.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 3 luglio 2002

Il presidente: CHELI

Il segretario generale: BOTTO

02A10103

DELIBERAZIONE 31 luglio 2002.

Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB - T). (Delibera n. 249/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante «Proroghe e differimenti di termini»;

Vista la lettera del Ministro delle comunicazioni del 30 luglio 2002 nella quale si informa dell'impegno del Ministero delle comunicazioni a verificare la possibilità di reperire eventuali risorse aggiuntive nella banda VHF-III;

Vista la delibera n. 435/01/CONS della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibe-

razione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Considerata l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

Sentite per l'ubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, che ha recepito le decisioni della Conferenza di pianificazione di Maastricht 2002 che assegna al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale ulteriori 7 blocchi di frequenze nella banda UHF - L, rendendo disponibili, quindi, per tale servizio, 20 blocchi di frequenze, di cui 4 nella banda VHF - III 223-230 MHz (canale 12) e 16 nella banda UHF - L 1452-1479,5 MHz;

Rilevato che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale si adotti il criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree di diffusione e ritenuto che la pianificazione per macroaree può essere adottata, quando opportuno, anche per le reti locali per l'emittenza locale;

Rilevato che il medesimo decreto-legge 23 gennaio 2001, n, 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilendo per le trasmissioni in tecnica digitale il menzionato criterio di pianificazione, rende possibile adottare nella predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze suddetto criteri più flessibili di quelli precedentemente stabiliti all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/1997 per quanto riguarda:

localizzazione comune degli impianti;

equivalenza in termini di copertura del territorio per tutte le emittenti in ambito nazionale e locale;

bacini di utenza;

Considerata la possibilità di adottare criteri più flessibili di quelli stabiliti nella citata legge n. 249/1997 e la necessità di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, sono state pianificate tipologie di rete isofrequenziali (SFN) non decomponibili a livello locale e reti multifrequenziali (2-SFN e 4-SFN) decomponibili a livello locale. Tutte le reti servono almeno il 60% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. La rete 2-SFN può essere articolata solo per bacini di utenza regionali. La rete 4-SFN può essere articolata per bacini provinciali, salvo i casi in cui non è tecnicamente possibile servire il territorio di una sola provincia. In questi casi il bacino di utenza provinciale comprende il territorio di più province. Una delle reti decomponibili a livello locale va riservata alla concessionaria del servizio pubblico;

Considerato che in banda UHF - L potrebbero essere assegnate ulteriori risorse attraverso una pianificazione di 2° livello con conseguente integrazione del presente Piano e che tale possibilità è condizionata al reperimento di siti idonei secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 249/1997;

Verificato che non risulta possibile applicare il criterio di localizzazione in siti comuni (postazioni) di tutti gli impianti in entrambe le bande VHF-III e UHF-L date le differenti tipologie di rete che ne sono risultate pianificate in ciascuna banda. In particolare è risultato che:

gli impianti delle reti in banda UHF sono allocati in siti comuni;

gli impianti delle reti in banda VHF-III sono generalmente collocati in siti comuni;

gli impianti di tutte le reti in banda VHF-III e in banda UHF-L sono allocati parzialmente in siti comuni;

Considerato opportuno, per conferire flessibilità al Piano e facilitarne l'attuazione, l'adozione del criterio di equivalenza dei siti e dei diagrammi di antenna omnidirezionali e, quindi, di poter considerare le reti pianificate anche come «reti di riferimento»;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di stabilire la qualità di ricezione ad un valore del 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile, come stabilito in sede internazionale;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (Piano), costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma recante indicazione delle varie postazioni di emissione con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, diagramma dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante,

area interessata dal servizio, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un corrispondente valore del 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile, come stabilito in sede internazionale.

3. Il numero delle frequenze allocate in ciascuno dei siti di Piano è diverso in funzione delle tipologie di rete.

4. Il numero delle frequenze pianificate è pari a 20, di cui 4 nella banda VHF-III e 16 nella banda UHF-L. Le reti a copertura nazionale sono 7.

5. Gli impianti di Piano situati nelle aree di confine con i Paesi esteri devono rispettare i limiti di campo al confine come indicato nella relazione illustrativa. Nel caso in cui le aree del territorio italiano di confine siano soggette a interferenze di impianti di Paesi esteri l'Autorità promuove le necessarie iniziative presso il Ministero delle comunicazioni al fine di pervenire ad accordi bilaterali con i Paesi interessati per la risoluzione delle eventuali situazioni interferenziali.

Art. 2.

1. Il numero delle reti pianificate in banda VHF-III è pari a 3, di cui 2 del tipo SFN (isofrequenziale) non decomponibili a livello locale e 1 del tipo 2 SFN decomponibile a livello regionale.

2. Il numero delle reti pianificate in banda UHF-L sono 4, tutte del tipo 4 SFN decomponibili a livello provinciale.

Art. 3.

1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze potranno essere servite dagli operatori di rete che ne fanno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

2. Fermo restando quanto indicato in premessa sulla scelta dei siti idonei, l'Autorità, entro il 31 gennaio 2003, integra il presente Piano con ulteriori risorse mediante una pianificazione di 2° livello che potrà apportare modifiche allo stesso Piano.

3. Gli operatori di rete che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti dei livelli di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

4. Qualora ulteriori risorse siano rese disponibili nella banda utilizzata (VHF o UHF) dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, il presente Piano viene aggiornato.

Art. 4.

1. Le modalità per l'attuazione del Piano, ivi compresa la riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, sono stabilite nel provvedimento di cui all'art. 30, comma 1 del regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Nello stesso provvedimento le modalità di sperimentazioni di cui all'art. 31 del regolamento citato sono integrate alla luce del presente Piano.

2. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n. 25.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 luglio 2002

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario generale
BOTTO

02A10102

REGIONE CALABRIA

DECRETO 8 luglio 2002.

Autorizzazione sanitaria regionale per l'utilizzazione dell'acqua minerale «Limpida», in Feroleto Antico, ai fini dell'imbottigliamento in contenitori PET.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO N. 11 - SANITÀ DELLA REGIONE CALABRIA

Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che con istanza datata 6 giugno 2002 la Soc. SIAMED S.r.l., con sede e stabilimento nel comune di Feroleto Antico C/da Lagani Malaspina SS 18, ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare l'acqua minerale, riconosciuta come tale in data 20 marzo 2002 dal Ministero della salute con decreto n. 3430, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, denominata «Limpida» che scorga dalla sorgente Aranceto nell'ambito del permesso di ricerca «Aranceto» nel comune di Feroleto Antico;

Considerato che l'U.O. di Igiene pubblica e T.A. dell'azienda sanitaria n. 6 di Lamezia Terme con nota n. 1870/I.P. del 2 giugno 2002 ha certificato che presso la sede della società SIAMED S.r.l. sono in atto tutte le procedure a garanzia della zona di captazione e di imbottigliamento, nonché è stata rilevata l'idoneità igienico-sanitaria, per come previsto dalle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 6 del decreto legislativo 25 gennaio 2002, n. 105, come integrato e modificato dall'art. 17, comma5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista l'autorizzazione datata 5 giugno 2002, n. 3348 del comune di Feroleto Antico ad adibire l'immobile e le attrezzature all'imbottigliamento e allo stoccaggio dell'acqua minerale di che trattasi, ai sensi della legge 283/62 e del decreto del Presidente della Repubblica 327/1980;

Visto il decreto n. 6087 del 28 maggio 2002 del dirigente generale del 7° Dipartimento industria commercio e artigianato, che autorizza la Soc. SIAMED S.r.l. a confezionare l'acqua minerale «Limpida», in bottiglie PET avente la capacità di 0,33 litri, 0,5 litri, 1,0 litri, 1,5 litri, 2,00 litri prodotte direttamente nello stesso stabilimento;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica e la legittimità dell'atto medesimo;

Su proposta del dirigente di settore che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato:

in esecuzione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 — articoli 5 e 6, integrato e modificato dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di rilasciare l'autorizzazione sanitaria regionale in favore della società SIAMED S.r.l. con sede e stabilimento in Feroleto Antico loc. C/da Lagani Malaspina S.S. 18, per utilizzare l'acqua minerale naturale denominata «Limpida» che sgorga dalla sorgente Aranceto nell'ambito del comune di Feroleto Antico, in contenitori PET da 0,33 litri, 0,5 litri, 1,0 litri, 1,5 litri, 2,0 litri che saranno prodotti in loco dalla stessa Soc. SIAMED S.r.l.

Sulle etichette o sui recipienti debbono essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 105/1992 modificato dal decreto legislativo 339/1999.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 8 luglio 2002

Il dirigente generale: MORONI

02A09830

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO 12 luglio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;

Visti in particolare gli articoli 6 e 9 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, la legge 2 agosto 1999, n. 264 e la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la delibera del consiglio direttivo in data 31 maggio 2002 con cui sono state approvate alcune modifiche allo statuto;

Vista la nota ministeriale del 4 luglio 2002, n. prot. 2656, con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere osservazioni da formulare in merito;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa:

art. 26, primo comma: dopo la parola «titoli» sono aggiunte le parole «o per titoli»;

art. 26, secondo comma: dopo la parola «scientifiche», sono tolte le parole «da non oltre due anni solari»;

art. 26: dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente «La domanda di partecipazione al concorso non può essere presentata per più di due volte»;

art. 30, primo comma: la parola «stranieri» è sostituita dalle parole «cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»;

art. 30: dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti «I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dall'art. 26, salvo il limite d'età che viene elevato a trentadue anni» e «La domanda di partecipazione al concorso non può essere presentata per più di due volte».

Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola.

Le modifiche di statuto sopracitate entrano in vigore il 1° novembre 2002.

Pisa, 12 luglio 2002

Il direttore: FOÀ

02A09872

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione del vice consolato onorario in Cracovia (Polonia) in consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Cracovia (Polonia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Cracovia (Polonia) Cosolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Varsavia, con la seguente circoscrizione territoriale: i voivodati di Malopolskie e Podkarpackie.

Il presente verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2002

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

02A09867

Rilascio di exequatur

In data 8 luglio 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Di Cagno Abbrescia, console onorario del regno di Danimarca in Bari.

In data 8 luglio 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Giorgia Lambraki, console onorario della Repubblica Ellenica in Bologna.

02A09840 - 02A09841

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della Fabbriceria Santa Maria del Fiore - Opera del duomo di Firenze, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 luglio 2002, viene approvato il nuovo statuto della Fabbriceria Santa Maria del Fiore - opera del duomo di Firenze, con sede in Firenze.

02A09842

Approvazione del nuovo statuto della Fabbriceria «Opera della Primaziale Pisana», in Pisa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 luglio 2002, viene approvato il nuovo statuto della Fabbriceria «Opera della Primaziale Pisana», con sede in Pisa.

02A09843

MINISTERO DELLA SALUTE

Sospensione di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e rilasciata alla società Pramil S.r.l., in Melzo

Con il decreto n. M-145/2002 del 19 luglio 2002 è cautelativamente sospesa - a tutela della salute pubblica - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Pramil S.r.l. per la propria officina sita in Melzo (Milano) - via A. De Gasperi n. 13.

02A10068

Sospensione di autorizzazione alla produzione di specialità medicinale alla società Laboratoires Boiron S.r.l., in Sesto Fiorentino.

Con il decreto n. M-135/2002 del 15 luglio 2002 è cautelativamente sospesa - a tutela della salute pubblica - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici rilasciata alla società Laboratoires Boiron S.r.l. per la propria officina sita in Sesto Fiorentino (Firenze), viale L. Ariosto n. 492/B.

02A10071

Sospensione di autorizzazione alla produzione di specialità medicinale alla società Laboratoires Boiron S.r.l., in San Martino Buon Albergo.

Con il decreto n. M-136/2002 del 15 luglio 2002 è cautelativamente sospesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici rilasciato alla Società Laboratoires Boiron S.r.l. per la propria officina sita in San Martino Buon Albergo (Vicenza), viale del Lavoro n. 15.

02A10072

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hizaar»

Estratto decreto N.C.R. n. 324 del 12 luglio 2002

Specialità medicinale HIZAAR anche nella forma e confezione: «50 + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni n. 6, 00191 Roma, codice fiscale n. 00422760587.

Produttore e controllore finale: Società Merck Sharp & Dohme Ltd nello stabilimento sito in Cramlington, Gran Bretagna; le operazioni di confezionamento sono anche eseguite dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Emilia n. 21, Pavia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 032079055 (in base 10), 0YLZ6H (in base 32);

classe «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da brevetto, di cui alla lettera *A)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: sale potassico di losartan 50 mg (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg) e idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, E 104 giallo chinolina su alluminio idrato, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: HIZAAR è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata) in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica», art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10125

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-lotan plus»

Estratto decreto N.C.R. n. 325 del 12 luglio 2002

Specialità medicinale NEO-LOTAN PLUS anche nella forma e confezione: «50 + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Neopharemed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni n. 6, 00100 Roma, codice fiscale n. 07472570154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 032993053 (in base 10), 0ZGVSX (in base 32);

classe «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da brevetto, di cui alla lettera *A)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica», art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: società Merck Sharp & Dohme Ltd nello stabilimento sito in Cramlington, Gran Bretagna; le operazioni di confezionamento sono anche eseguite dalla società Merck Sharp & Dohme Ltd nello stabilimento sito in via Emilia n. 21, Pavia.

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi: sale potassico di losartan 50 mg (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg) e idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, E 104 giallo chinolina su alluminio idrato, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: NEO-LOTAN PLUS è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata) in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10126

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clavulin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 370 del 10 luglio 2002

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate - Milano, via Cassanese, n. 224, c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale 09964320155.

Medicinale: CLAVULIN.

Variazione A.I.C.: confezione 026138204:

modifica quali-quantitativa degli eccipienti;
modifica secondaria della produzione del medicinale;
modifica delle specifiche relative al medicinale;
cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;
riduzione del periodo di validità;
modifica officine;
modifica della composizione del materiale del condizionamento primario.

Confezione 026138216:

modifica quali-quantitativa degli eccipienti;
modifica secondaria della produzione del medicinale;
modifica delle specifiche relative al medicinale;
cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;
riduzione del periodo di validità;
modifica officine;
modifica della composizione del materiale del condizionamento primario;
modifica della forma del contenitore;
modifica del dosatore.

Confezione 026138228:

modifica quali-quantitativa degli eccipienti;
modifica secondaria della produzione del medicinale;
modifica delle Specifiche Relative al Medicinale;
cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;
riduzione dei periodo di validità;
modifica officine;
modifica della composizione del materiale del condizionamento primario;
modifica della forma del contenitore;
modifica del dosatore.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CLAVULIN è modificata come di seguito indicato: relativamente alla confezione A.I.C. n. 026138204 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone):

da

principio attivo: invariato;

eccipienti: ipromellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio 1 15 mg, aroma arancio 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg;

a

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg, gomma xantano 4,42 mg, silice colloidale anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg, sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg.

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi;

f) modifica officina;

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyenniére - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario: da «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in pvc con Daraseal RO 6344-E-1» a «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in pvc con Daraseal RO 6032-E-700 CB (Plastisol E 700)».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms. la denominazione della confezione è così modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 35 ml sospensione estemporanea con siringa dosatrice.

Relativamente alla confezione A.I.C. n. 026138216 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone):

da principio attivo: invariato;

eccipienti: ipromellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25,00 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio l 15,00 mg, aroma arancio 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg;

a: principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg. gomma xantano 4,42 mg, silice colloidale anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg, sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi;

f) modifica officine;

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyennière - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario: da «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in pvc con Daraseal RO 6344-E-1» a «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in pvc con Daraseal RO 6032-E-700 CB (Plastisol E 700)»;

h) modifica della forma del contenitore: modifica della capacità nominale del flacone da 90 ml a 147 ml;

i) modifica del dosatore: da «bicchierino in polipropilene graduato a 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml» a «cucchiaio graduato a 2.5 ml e 5 ml».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml sospensione estemporanea con cucchiaio dosatore relativamente alla confezione A.I.C. n. 026138228 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml.

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone): da principio attivo: invariato;

eccipienti: ipromellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25,00 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio l 15,00 mg, aroma arancia 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg; a principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg, gomma xantano 4,42 mg, silice colloidale anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg, sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg.

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi;

f) modifica officine:

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyennière - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario: da «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in pvc con Daraseal RO 6344-E-1» a «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in pvc con Daraseal RO 6032-E-700 CB (Plastisol E 700)»;

h) modifica della forma del contenitore: modifica della capacità nominale del flacone da 150 ml a 200 ml;

i) modifica del dosatore: da «bicchierino in polipropilene graduato a 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml» a «cucchiaio graduato a 2.5 ml e 5 ml».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione i così modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 140 ml sospensione estemporanea con cucchiaio dosatore.

Per adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle seguenti confezioni sono così modificate:

da A.I.C. n. 026138115 - 1 flac. polvere sospensione estemp. BB 100 ml, 312,5 mg/5 ml;

A.I.C. n. 026138166 - AD IV fl. 600 mg + f. solv. 10 ml;

A.I.C. n. 026138178 - AD IV fl. 1200 mg + f. solv. 20 ml;

A.I.C. n. 026138180 - AD IV 1 flacone 2200 mg;

A.I.C. n. 026138154 - BB IV fl. 550 mg + f. solv. 10 ml;

a A.I.C. n. 026138115 - «250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml sospensione estemporanea con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 026138166 - «500 mg/10 ml + 100 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 026138178 - «1000 mg/20 ml + 200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 20 ml;

A.I.C. n. 026138180 - «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 026138154 - «500 mg/10 ml + 50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 371 del 10 luglio 2002

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate - Milano, via Cassanese, n. 224, c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale n. 09964320155.

Medicinale: CLAVULIN.

Variazione A.I.C.:

modifica quali-quantitativa degli eccipienti;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

prolungamento periodo di validità;

modifica officine;

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clavulin», relativamente alla confezione A.I.C. n. 026138230 - «457 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine, è modificata come di seguito indicato:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per bustina):

da

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice colloidale idrata q.b. mg 900,00, aspartame mg 12,50, gomma xantano mg 12,50, acido succinico mg 0,84, ipromellosa mg 79,65, silice colloidale anidra mg 25,00, aroma arancio 1 mg 15,00, aroma arancio 2 mg 11,25, aroma lampone mg 22,50, aroma golden syrup mg 23,75;

a

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, silice colloidale idrata mg 54,35, aspartame mg 10,97, magnesio stearato mg 3,21, aroma pesca-limone-fragola mg 21,94;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 18 a 24 mesi;

f) modifica officine;

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

produzione granuli amoxicillina triidrato/crospovidone e granuli amoxillina triidrato/potassio clavulanato/crospovidone/silice colloidale idrata anche presso SmithKline Beecham Pharma ceuticals - Clarendonroad - Worthing - West Sussex BN14 8 QH (UK).

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata: A.I.C. n. 026138230 - «bambini polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 372 del 10 luglio 2002

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate - Milano, via Cassanese, n. 224, c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale n. 09964320155.

Medicinale: CLAVULIN.

Variazione A.I.C.:

modifica quali-quantitativa degli eccipienti;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

prolungamento periodo di validità;

modifica officine;

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clavulin», relativamente alla confezione A.I.C. n. 026138192 - 12 bustine 1 G, è modificata come di seguito indicato:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per bustina):

da

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice colloidale idrata mg 310,00, saccarosio mg 2424,60, gomma xantano mg 5,00, aroma pesca mg 17,00, aroma limone 2 mg 68,00, aroma fragola mg 22,00;

a

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone mg 31,03, silice colloidale idrata mg 118,90, aspartame mg 24,00, magnesio stearato mg 7,02, aroma pesca-limone-fragola mg 48,00;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) prolungamento del periodo di validità da 18 a 24 mesi;

f) modifica officine;

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

produzione granuli amoxicillina triidrato/crospovidone e granuli amoxillina triidrato/potassio clavulanato/crospovidone/silice colloidale idrata anche presso SmithKline Beecham Pharma ceuticals - Clarendonroad - Worthing - West Sussex BN14 8QH (UK).

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata: A.I.C. n. 026138192 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10127-02A10128-02A10129

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoduplamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 373 del 10 luglio 2002

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385 - cap 00144, Italia, codice fiscale n. 05269321005.

Medicinale: NEODUPLAMOX.

Variazione A.I.C.:

confezione 026141200: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; riduzione del periodo di validità; modifica officine; modifica della composizione del materiale del condizionamento primario;

confezione 026141212: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; riduzione del periodo di validità; modifica officine; modifica della composizione del materiale del condizionamento primario; modifica della forma del contenitore; modifica del dosatore;

confezione 026141224: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; riduzione del periodo di validità, modifica officine; modifica della composizione del materiale del condizionamento primario; modifica della forma del contenitore; modifica del dosatore.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neoduplamox» è cosi modificata: relativamente alla confezione A.I.C. n. 026141200 «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone): da

principio attivo: invariato;

eccipienti promellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio 1 15 mg, aroma arancio 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg;

a:

principio attivo: invariato:

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg, gomma xantano 4,42 mg, silice colloidale anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg, sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relativa al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 e 18 mesi;

f) modifica officine:

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyennière - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario; da «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con Daraseal RO 6344-E-1» a «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con Daraseal RO 6032-E-700 CB (Plastisol E 700)».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazionedella confezione è così modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 35 ml sospensione estemporanea con siringa dosatrice.

Relativamente alla confezione A.I.C. n. 026141212 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml:

a) Modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone): da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ipromellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25,00 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio l 15,00 mg, aroma arancio 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg;

a:

principio attivo: invariato,

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg, gomma xantano 4,42 mg, silice colloidole anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg. sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi;

f) modifica officine:

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyennière - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario: da «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con Daraseal RO 6344-E-1» a «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con Daraseal RO 6032-E-700 CB (Plastisol E 700)».

h) modifica della forma del contenitore: modifica della capacità nominale del flacone da 90 ml a 147 ml

i) modifica del dosatore: da «bicchierino in polipropilene graduato a 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml» a «cucchiaio graduato a 2.5 ml e 5 ml».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è cosi modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml sospensione estemporanea con cucchiaio dosatore.

Relativamente alla confezione A.I.C. n. 026141224 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ipromellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25,00 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio l 15,00 mg, aroma arancio 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg, gomma xantano 4,42 mg, silice colloidale anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg, sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi;

f) modifica officine:

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyennière - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario: da «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con Daraseal RO 6344-E-1» a «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con Daraseal RO 6032-E-700 CB (Plastisol E 700)»;

h) modifica della forma del contenitore: modifica della capacità nominale del flacone da 150 ml a 200 ml;

i) modifica del dosatore: da «bicchierino in polipropilene graduato a 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml» a «cucchiaio graduato a 2.5 ml e 5 ml».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms. la denominazione-della confezione è cosi modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 140 ml sospensione estemporanea con cucchiaio dosatore.

Per adeguamento agli standard terms, la denominazione della seguente confezione i così modificata:

da:

A.I.C. n. 026141109 - l flacone sospensione os pediatrica 100 ml;

a:

A.I.C. n. 026141109 - «250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml sospensione estemporanea con cucchiaino dosatore.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 375 del 10 luglio 2002

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, n. 385, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale 05269321005.

Medicinale: NEODUPLAMOX.

Variazione A.I.C.:

modifica quali-quantitativa degli eccipienti;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

prolungamento periodo di validità;

modifica officine;

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NEODUPLAMOX, relativamente alla confezione A.I.C. n. 026141198 - 12 bustine 1 G, è modificata come di seguito indicato:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per bustina):

da

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice colloidale idrata mg 310,00, saccarosio mg 2424,60, gomma xantano mg 5,00, aroma pesca mg 17,00, aroma limone 2 mg 68,00, aroma fragola mg 22,00;

a

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone mg 31,03, silice colloidale idrata mg 118,90, aspartame mg 24,00, magnesio stearato mg 7,02, aroma pesca-limone-fragola mg 48,00;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) prolungamento del periodo di validità da 18 a 24 mesi;

f) modifica officina:

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

produzione granuli amoxicillina triidrato/crospovidone e granuli amoxicillina triidrato/potassio clavulanato/crospovidone/silice colloidale idrata anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Clarendon Road - Worthing - West Sussex BN 14 8QH (UK);

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione i così modificata: A.I.C. n. 026141198 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10131- 02A10130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto provvedimento UPC/II/1220 dell'11 luglio 2002

Specialità medicinale: PANTORC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031981044/M - 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
A.I.C. n. 031981057/M - 15 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
A.I.C. n. 031981069/M - 28 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
A.I.C. n. 031981071/M - 30 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
A.I.C. n. 031981083/M - 56 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
A.I.C. n. 031981095/M - 60 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
A.I.C. n. 031981107/M - 100 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
A.I.C. n. 031981119/M - 14 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;
A.I.C. n. 031981121/M - 15 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;
A.I.C. n. 031981133/M - 28 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;
A.I.C. n. 031981145/M - 30 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;
A.I.C. n. 031981158/M - 56 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;
A.I.C. n. 031981160/M - 60 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;
A.I.C. n. 031981172/M - 100 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;
A.I.C. n. 031981184/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
A.I.C. n. 031981196/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 blister;
A.I.C. n. 031981208/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 blister;
A.I.C. n. 031981210/M - 700 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 blister;
A.I.C. n. 031981222/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 20 blister;
A.I.C. n. 031981234/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 blister;
A.I.C. n. 031981246/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;
A.I.C. n. 031981259/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;
A.I.C. n. 031981261/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;
A.I.C. n. 031981273/M - 700 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;
A.I.C. n. 031981285/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;
A.I.C. n. 031981297/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;
A.I.C. n. 031981018/M - 14 compresse gastr. 40 mg;
A.I.C. n. 031981020/M - 1 flacone lio per somm endovenosa;
A.I.C. n. 031981032/M - 5 flaconi lio per somm endovenosa.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/142/001/-W013-DE/H/120/01/W13-DE/H/119/01/W04.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: il trattamento con Pantorc può occasionalmente provocare cefalea, disturbi gastrointestinali quali dolore all'addome superiore, diarrea, costipazione o flatulenza, e reazioni allergiche quali prurito, rash cutaneo (in casi isolati anche orticaria, edema angioneurotico o reazioni anafilattiche, incluso shock anafilattico.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantecta»

Estratto provvedimento UPC/II/1221 dell'11 luglio 2002

Specialità medicinale: PANTECTA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031834029/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;
A.I.C. n. 031834031/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;
A.I.C. n. 031834043/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;
A.I.C. n. 031834056/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;
A.I.C. n. 031834068/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;
A.I.C. n. 031834070/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;
A.I.C. n. 031834082/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;
A.I.C. n. 031834094/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;
A.I.C. n. 031834106/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;
A.I.C. n. 031834118/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;
A.I.C. n. 031834120/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;
A.I.C. n. 031834132/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;
A.I.C. n. 031834144/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;
A.I.C. n. 031834157/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;
A.I.C. n. 031834169/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;
A.I.C. n. 031834171/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;
A.I.C. n. 031834183/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;
A.I.C. n. 031834195/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;
A.I.C. n. 031834207/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;
A.I.C. n. 031834219/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;
A.I.C. n. 031834221/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;
A.I.C. n. 031834233/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;
A.I.C. n. 031834245/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;
A.I.C. n. 031834258/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;
A.I.C. n. 031834260/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;
A.I.C. n. 031834272/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;
A.I.C. n. 031834017/ - 14 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0142/001/-W013-DE/H/120/01/W13.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: il trattamento con Pantecta può occasionalmente provocare cefalea, disturbi gastrointestinali quali dolore all'addome superiore, diarrea, costipazione o flatulenza, e reazioni allergiche quali prurito, rash cutaneo (in casi isolati anche orticaria, edema angioneurotico o reazioni anafilattiche, incluso shock anafilattico.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto provvedimento UPC/II/1222 dell'11 luglio 2002

Specialità medicinale: PEPTAZOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 031111026/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031111038/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031111040/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031111053/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031111065/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031111077/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031111089/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031111091/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031111103/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031111115/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031111127/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031111139/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031111141/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031111154/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031111166/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031111178/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031111180/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031111192/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031111204/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

A.I.C. n. 031111216/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031111228/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031111230/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031111242/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031111255/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031111267/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

A.I.C. n. 031111279/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0142/001/-W013

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: il trattamento con Peptazol può occasionalmente provocare cefalea, disturbi gastrointestinali quali dolore all'addome superiore, diarrea, costipazione o flatulenza, e reazioni allergiche quali prurito, rash cutaneo (in casi isolati anche orticaria, edema angioneurotico o reazioni anafilattiche, incluso shock anafilattico.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantopan»

Estratto provvedimento UPC/II/1223 dell'11 luglio 2002

Specialità medicinale: PANTOPAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 031835022/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835034/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835046/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835059/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835061/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835073/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835085/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835097/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835109/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835111/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835123/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835135/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835147/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835150/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835162/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835174/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835186/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031835198/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031835200/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

A.I.C. n. 031835212/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835224/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835236/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031835248/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031835251/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031835263/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

A.I.C. n. 031835275/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031835010/ - 14 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0142/001/-W013 - DE/H/120/01/W13.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: il trattamento con Pantopan può occasionalmente provocare cefalea, disturbi gastrointestinali quali dolore all'addome superiore, diarrea, costipazione o flatulenza, e reazioni

allergiche quali prurito, rash cutaneo (in casi isolati anche orticaria, edema angioneurotico o reazioni anafilattiche, incluso shock anafilattico.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10076

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumorel»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.247/D65 del 19 luglio 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Pneumorel:

A.I.C. n. iniett 10 F 5 ml A.I.C. n. 024429 021;

A.I.C. n. ritardo 20 confetti 80 mg A.I.C. n. 024429 045;

A.I.C. n. ritardo 30 confetti 80 mg A.I.C. n. 024429 058.

Motivo della revoca rinuncia della ditta Les Laboratoires Servier, titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità PNEUMOREL-RITARDO 20 confetti 80 mg è fissato entro e non oltre il centoottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

02A10070

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cibacalcin»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.638 del 19 luglio 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocato, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CIBACALCIN: 5 fiale 0,25 mg + 5 fiale 1 ml A.I.C. n. 024562011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Novartis Parma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A10069

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Gli elefanti di Annibale piccola soc. coop.», in Guardialfiera

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Gli elefanti di Annibale piccola soc. coop.» con sede in Guardialfiera, costituita per rogito dott. Rosa Antenucci in data 20 aprile 1999 rep. n. 33348 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A09873

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 18 luglio 2002, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto Deledda International School di Genova (Italia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzone scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'Allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

02A09871

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Danablu» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee serie C 151 del 25 giugno 2002, la domanda di modifica di un elemento del disciplinare della denominazione registrata «Danablu».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A09833

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni e cambio della denominazione sociale della «Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni», in Milano.

L'Istituto perla vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 23 luglio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 3 giugno 2002 dall'Assemblea straordinaria dei soci della «Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni e il cambio della denominazione sociale della «Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni» in «Alba S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni» (in breve «Alba Assicurazioni S.p.a.).

02A09844

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale nei comparti dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell'emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il SSN. Procedure di raffreddamento e conciliazione.

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente codice di autoregolamentazione è applicato a tutti i medici a rapporto lavorativo convenzionato con il S.S.N. aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale, di seguito nominata F.I.M.M.G., operanti nel comparto dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell'emergenza nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000.

2. Le norme contenute nel presente codice di autoregolamentazione attuano le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria territoriale volte a garantire la medesima.

3. Il presente codice di autoregolamentazione indicherà tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di conciliazione, mentre per quelle di raffreddamento, in considerazione che il vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000 è scaduto in data 31 dicembre 2000 e che la trattativa per il nuovo accordo è presumibile nel breve periodo, la F.I.M.M.G. s'impegna a trattare e definire le sopraccitate procedure con la controparte pubblica contestualmente al nuovo accordo collettivo nazionale.

4. Le norme del presente codice di autoregolamentazione si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che decentrato. Tutte le disposizioni in tema di preavviso, durata, procedure di conciliazione non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell'incolumità personale.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. Nell'area negoziale rappresentata dalla F.I.M.M.G. sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83:

a) medici di famiglia o della assistenza primaria;

b) medici della continuità assistenziale;

c) medici di emergenza sanitaria;

d) medici della dirigenza medica territoriale e delle attività territoriali programmate.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali del comma 1 è garantita, per ogni comparto, nelle forme e nelle modalità di cui al successivo art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a-1) medici di famiglia o dell'assistenza primaria: visite domiciliari urgenti, comprese le visite in assistenza programmata a pazienti terminali, e l'assistenza domiciliare integrata (per tali prestazioni è previsto il passaggio alla c.d. assistenza indiretta, consistente nell'erogazione a pagamento delle prestazioni con successivo rimborso all'utenza da parte della ASL competente);

b-1) medicina della dirigenza medica territoriale e delle attività territoriali programmate: prestazioni rese nell'ambito dei servizi per tossicodipendenza, di igiene pubblica, d'igiene mentale, di medicina fiscale;

c-1) medici della continuità assistenziale: quanto previsto all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000 limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici e, per quanto di competenza, quanto previsto nel precedente comma 2, lettera *a*1);

d-1) medici di emergenza sanitaria: quanto previsto all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000 limitatamente agli aspetti inerenti il soccorso urgente.

Art. 3.

Contingenti di personale

La F.I.M.M.G. conferma le procedure sottoscritte nell'ACN vigente, contemplate nell'art. 17, commi 8 e 9 e nell'art. 21, comma 3, 4, 5, 6 dell'allegato *N* (norma finale 2) dello stesso ACN.

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. La F.I.M.M.G. in caso di proclamazione di sciopero dell'intera categoria o di un singolo comparto, darà comunicazione dello stesso, alle amministrazioni competenti con un preavviso non inferiore ai dieci giorni.

In caso di revoca dello sciopero ne darà, almeno cinque giorni prima, informazioni alle predette amministrazioni.

1-*bis.* Nelle more temporali necessarie alla trattativa per il rinnovo dell'ACN la F.I.M.M.G. si impegna al rispetto del preavviso di quindici giorni così come previsto dall'art. 17, comma 4, e dall'art. 21, comma 7, dell'allegato *N* (norma finale 2) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

2. La proclamazione degli scioperi relativi a vertenze nazionali vanno comunicati: al Ministero della salute, al Ministero degli interni, alla Presidenza della Conferenza delle regioni e a tutti i presidenti di regione e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze in ambiti regionali vanno comunicati al presidente della regione o della provincia autonoma, al competente assessorato alla sanità, a tutti i prefetti delle province della regione; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze di ASL o di distretto vanno comunicati all'assessorato regionale competente, al direttore generale dell'azienda sanitaria locale e al prefetto competente per territorio.

2-*bis.* Nel caso di vertenze a livello distrettuale va informato anche il sindaco solo nel caso di coincidenza o appartenenza dell'ambito territoriale distrettuale con un solo comune.

2-*ter.* A prescindere dall'ambito territoriale di effettuazione dello sciopero la F.I.M.M.G. si impegna ad informare sempre la «Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali».

3) In considerazione delle peculiari modalità d'espletamento del servizio proprio di ogni comparto lavorativo la F.I.M.M.G. si impegna a comunicare alle amministrazioni interessate la durata delle azioni di sciopero come di seguito elencate:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non potrà superare, la durata massima di due giorni continuativi (48 ore), anche per quei comparti organizzati per turni. In ogni caso lo sciopero non potrà essere a ridosso di giorni festivi; le festività a carattere locale saranno considerate rilevanti a tal fine solo nel caso di scioperi di ambito non superiore al distretto.

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno i quattro giorni. Anche in questo caso gli scioperi non potranno essere a ridosso di giornate festive e nel caso di festività a carattere locale la medesima sarà considerata come nella precedente lettera *a)* del presente articolo.

c) esclusivamente per il comparto dell'assistenza primaria e nella sola ipotesi di ritardo superiore a trenta giorni nella corresponsione dei compensi, dopo aver esperito le forme di protesta di cui ai punti *a)* e *b)* è ammessa la proclamazione di ulteriori azioni di sciopero della durata massima di quindici giorni. (Anche in questo caso è previsto il passaggio all'assistenza indiretta, con possibilità di erogazione da parte del medico della totalità delle prestazioni).

d) con esclusione dell'assistenza primaria, che promuoverà sempre scioperi non inferiori ad una giornata lavorativa, gli scioperi orari della durata inferiore ad un giorno lavorativo si svolgeranno in un unico e continuo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;

e) la F.I.M.M.G. garantisce che i medici iscritti, in caso di sciopero, garantiranno le prestazioni individuate come indispensabili. Ribadisce che l'area funzionale minima per proclamare uno sciopero è quella del singolo distretto di ASL. La F.I.M.M.G. non attuerà forme surrettizie di sciopero o forme improprie di astensione dal lavoro;

f) la F.I.M.M.G. si impegna nella prossima trattativa per il rinnovo dell' ACN a concordare, con la parte pubblica, modalità di effettuazione e procedure per lo svolgimento del così detto «sciopero virtuale» che prevede il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e la trattenuta di parte proporzionale del compenso da devolvere a finalità sociali indicate dallo stesso sindacato;

g) in caso di scioperi distinti nel tempo indetti dalla F.I.M.M.G. che da altre organizzazioni sindacali, che incidano sul medesimo bacino d'utenza per gli stessi servizi, anche con motivazioni diverse, la F.I.M.M.G. rispetterà un intervallo non inferiore alle 24 ore, alle quali seguirà il preavviso del comma 1 e, nelle more, 1-*bis*;

4) La F.I.M.M.G. si impegna a non effettuare azioni di sciopero:

nel mese di agosto;

nei cinque giorni che precedono e che seguano consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

nei cinque giorni che precedono e che seguono consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i singoli ambiti;

nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Art. 5.

Procedure di raffreddamento e conciliazione

1.Per le procedure di raffreddamento si ribadisce quanto esplicato all'art. 1, comma 3, del presente codice di autoregolamentazione.

2. In caso di insorgenza di controversie la F.I.M.M.G. espleterà le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;

b) in caso di conflitto di livello regionale, il prefetto del capoluogo di regione;

c) in caso di conflitto sindacale di ASL o di distretto, il prefetto del capoluogo di provincia competente o il sindaco nei casi di cui all'art. 4, comma 2-*bis.*

4) Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dalla apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali, di ASL e di distretto, i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

6. Il tentativo si considera altresì esplicato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

7. Il periodo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata massima di sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5 una durata massima di otto giorni lavorativi.

8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione della controparte pubblica.

10. La F.I.M.M.G. si impegna a non adire l'Autorità giudiziaria fino al completo esaurimento di tutte le procedure sopra individuate. Per il solo comparto dell'assistenza primaria, solo nel caso di assistenza in forma indiretta, di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b*-1), la F.I.M.M.G. intraprenderà azioni unilaterali di tutela della categoria dopo dieci giorni lavorativi.

11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito di una medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è individuato dalla F.I.M.M.G. in giorni centoventi, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 6.

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni di legge, quelle previste dall'ACN vigente, le sanzioni ordinistiche, la F.I.M.M.G. si riserva il diritto di esaminare i singoli comportamenti di medici inadempienti verso il presente codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero attraverso gli istituti previsti ed in base alle norme, liberamente condivise e sottoscritte dal medico iscritto, dello statuto vigente.

02A10237

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651187/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 1 0 *

€ 0,77